

**Proposta di modifica n. 6.0.42 al DDL n. 1315**

**6.0.42**

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis**

*(Modifica dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

b) dopo il comma 1-*bis*) sono inseriti i seguenti: «1-*ter*) Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in sei mesi il contingenti di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti per adulti devono, entro l'anno successivo all'assegnazione della prima sede, frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.»;

1-*quater*) La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno prevedere un *focus* relativo alle situazioni ad elevato livello di criticità attraverso l'acquisizione e l'utilizzo di tecniche di *de-escalation* finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti o aggressivi. I corsi devono, altresì, garantire un adeguato e continuo spazio di riflessione e confronto sulla prevenzione del rischio suicidario approfondendo le procedure da seguire e fornendo informazioni sanitarie psicologiche e trattamentali per le strategie di prevenzione.».